





profuso.

Sussistono i presupposti per la condanna di ██████████, ex art. 96 comma III c.p.c. per le ragioni di cui appresso.

Com'è noto, la citata disposizione, introdotta dall'art. 45 comma 12 L. 69/2009, risponde all'esigenza di preservare l'interesse pubblico ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando l'abuso dello strumento processuale e le condotte contrarie al principio di lealtà processuale che, aggravando, l'uno, il ruolo del magistrato e concorrendo, le altre, a rallentare i tempi di definizione dei processi, creano nocimento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, da necessità impellenti o urgenze nonché agli interessi pubblici primari dello Stato che, in conseguenza dei ritardi, è sottoposto alle sanzioni previste dalla L. 89/2001 (cd. Legge Pinto), giusta l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il legislatore ha inteso così introdurre una fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile per confluire nelle cd. condanne punitive (natura giuridica che in questi termini è confermata dai lavori parlamentari e dalla relazione al primo disegno di Legge), al fine di responsabilizzare le parti dall'adottare iniziative giudiziarie fini a se stesse ovvero palesemente infondate (o dal resistervi).

In considerazione degli interessi pubblicistici che la norma mira a realizzare, la condanna ai sensi della citata disposizione è attivabile d'ufficio, senza la richiesta della parte e senza che quest'ultima dimostri di aver subito un danno alla propria persona o al proprio patrimonio in conseguenza del processo (come è invece nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c.).

Orbene, avuto riguardo alla circostanza che ██████████

allegando di aver ricevuto la notifica del decreto in data 13.6.2018, ha manifestato un uso distorto e temerario dello strumento processuale, distraendo tempo e risorse del servizio giustizia dalla trattazione di altre cause e/o comportando un allungamento dei loro tempi di definizione di dette cause, si ritiene equo condannarla al pagamento in favore di controparte, ex art. 96 comma III c.p.c., di una somma pari al medesimo importo di quanto dovuto per le spese di lite, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che l'importo della somma dovuta ai sensi della citata norma ben può essere calibrato sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, entro il limite della ragionevolezza (v. Cass. civ., sez. VI, 30.11.2012, n. 21570).

P. Q. M.

Il Tribunale di Velletri – II Sezione civile – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Casaregola, definitivamente pronunciando sulla sola opposizione proposta da [REDACTED], così provvede:

- a) dichiara inammissibile l'opposizione [REDACTED],
- b) condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, liquidate in euro 5.737,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- c) condanna l'opponente al pagamento, a norma dell'art. 96 comma 3 c.p.c., dell'ulteriore importo di euro 5.737,00.
- d) provvede come da separata ordinanza in ordine all'opposizione proposta da [REDACTED].

Velletri, 20 dicembre 2018

